

altro poco di tempo; nè la proroga oltrepassò per allora il limite di due mesi. E così di due in due mesi fu prorogato sino alla fine del gennaio 1310, *more veneto*; ossia del gennaio 1311. Nel qual tempo se ne decretò la durazione sino al san Michele di quell'anno, e poscia per cinque anni, coll'obbligo per altro di variarne annualmente i savi, che lo componevano. Nè dopo il quinquennio si fece altra legge per prolungarne l'esistenza: si continuò ad eleggerne annualmente i dieci nobili, sino all'anno 1325: ed in quest'anno, convinti della utilità di questa magistratura, i membri del Consiglio maggiore decretarono, che di anno in anno si continuasse per un altro decennio ad eleggere i dieci, che lo dovessero formare: e finalmente, compiuto il decennio stabilito, ne fu decretata perpetua la durazione. I fatti, che di mano in mano dovrò narrare, ci mostreranno la ragionevolezza di quest'ultima determinazione, figlia del senno e della politica del supremo corpo imperante, anzichè effetto della violenza e del dispotismo sognati dall'Amelot, dal Laugier, dal Darù e da tutti gli altri, che, balbettando i racconti della nostra storia, li deturparono colle stolte loro menzogne.

Qui frattanto non mi asterrò dal notare col dotto Tentori (1), essere stata sempre saggia costumanza degli antichi veneziani, nell'istituire qualche nuova magistratura, il farne delicato sperimento prima di stabilirla perpetua: la quale sapientissima condotta si rendeva anche più necessaria in questo caso, in cui si delegava ad un consiglio di dieci nobili autorità sovrana sopra tutti i sudditi del principato e particolarmente sui nobili. Perciò appunto era stato stabilito, che più di un individuo per famiglia non avesse ad entrarvi a formarla; perciò, che vi si scegliessero gli uomini più illuminati e severi; perciò d'altronde difficilmente avveniva, che potessero essere tratti in inganno, non mai che cedessero alla seduzione corrompitrice.

(1) *Stor. Ven.*, lib. II, cap. I, §. II, nella pag. 268 del tom. V.